

REGOLAMENTO (CEE) N. 3782/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

relativo alle misure transitorie nel settore del tabacco greggio applicabili dopo
l'unificazione della Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'unificazione tedesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3577/90 prevede, fra l'altro, la facoltà di decidere l'adozione di misure complementari a quelle ivi previste per consentire l'integrazione armoniosa dell'ex Repubblica democratica tedesca nella politica agricola comune;

considerando che nel settore del tabacco greggio, i prezzi, i premi e le restituzioni all'esportazione sono fissati per un determinato raccolto dal regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1329/90⁽³⁾; che, per il raccolto 1990, detti prezzi, premi e restituzioni non si applicano, tenuto conto della data dell'unificazione tedesca, ai tabacchi coltivati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che è necessario autorizzare la Germania ad effettuare, in taluni casi e a decorrere dalla data dell'unificazione, i pagamenti dei prezzi, dei premi e delle restituzioni all'esportazione per i tabacchi coltivati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca del raccolto 1990, attingendo a fondi nazionali; che tuttavia, per evitare distorsioni della concorrenza, gli importi dei prezzi e dei premi erogati non possono essere superiori a quelli stabiliti per il raccolto 1990 dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 1331/90⁽⁴⁾ per le varietà comunitarie corrispondenti alle varietà prodotte nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che l'importo delle restituzioni all'esportazione per detti tabacchi non può essere superiore all'importo stabilito dalla Commissione;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2777/90, del 27 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie nel settore del tabacco greggio applicabili dopo l'unificazione della Germania⁽⁵⁾, la Commissione aveva deciso in tal senso, in via provvisoria, per il periodo compreso tra l'uni-

ficazione e il 31 dicembre 1990; che è opportuno proseguire tale sistema oltre questa data in quanto sussistono tuttora le motivazioni che hanno portato a tale decisione;

considerando che occorre fare divieto agli operatori di cumulare premi, prezzi e restituzioni all'esportazione ottenuti da un lato in virtù della normativa nazionale vigente prima del 3 ottobre 1990 nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca a, d'altro canto, in virtù della normativa comunitaria applicabile a partire dalla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Germania è autorizzata a versare, attingendo a fondi nazionali, i prezzi, i premi e le restituzioni all'esportazione previsti dal regolamento (CEE) n. 727/70 per le varietà di tabacco raccolte nel 1990 nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

2. I prezzi e i premi di cui al paragrafo 1 pagati con fondi nazionali non possono superare i prezzi e i premi stabiliti per la varietà corrispondente in virtù del regolamento (CEE) n. 1331/90.

3. Le restituzioni all'esportazione di cui al paragrafo 1 pagate con fondi nazionali non possono superare l'importo stabilito dalla Commissione per la varietà corrispondente.

Articolo 2

1. La Germania provvede a che i prezzi, i premi e le restituzioni all'esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 727/70 non vengano pagati attingendo a fondi comunitari relativamente alle varietà di tabacco raccolte nel 1990 o precedentemente sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

2. La Germania comunica quanto prima alla Commissione le misure adottate per assicurare l'osservanza del paragrafo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 32.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
